



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE A  
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 7 - Actua  
21.02.2020  
3  
di n. 848

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE NUOVO DOMANI

Il giorno 21 del mese di Febbraio, dell'anno 2020 alle ore 18, presso la sede Sociale dell'Ass.ne Nuovo Domani in via Giuseppe Moschini n° 30 ,Fiumicino (RM) si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Nuovo Domani per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art.15 e 19 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 65 soci su 85 (assenti giustificati) e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Alfredo Diorio che chiama a fungere da Segretario ai sensi dell'art. 18 dello Statuto il sig. Fabrizio Augelli, che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità .

### Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore e di procedere alla registrazione di Atto Pubblico presso l'Agenzia delle Entrate, dove dovrà anche modificare la vecchia dicitura con la nuova sul certificate del Codice Fiscale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **"Associazione Nuovo Domani"**

### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nuovo Domani", di seguito indicata per brevità anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fiumicino (Rm), attualmente in Via Giuseppe Moschini n.30. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Fiumicino (Rm) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Lazio, ed intende operare, nel caso se ne verifichi la possibilità, anche a livello Nazionale ed Internazionale, sempre compatibilmente con le norme del settore .
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

##### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Nuovo Domani ODV" oppure "Associazione Nuovo Domani Organizzazione di Volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

##### **Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei settori previsti tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore e principalmente:

1. Lett. y): protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
2. Lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; ;
3. Lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4. Lett. c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
5. Lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;
6. Lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
7. Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
8. Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
9. Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
10. Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
11. Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

L'Associazione ai sensi degli ideali della Costituzione della Repubblica ed ai principi del pluralismo democratico ha lo scopo di promuovere e gestire attività di volontariato di protezione civile e volontariato nelle attività sociali, sanitarie, di pronto soccorso, assistenziali, tutela e valorizzazione dei beni ambientali, boschivi, archeologici, paleontologici, storici, idrogeologici e marini;

gestire e promuovere attività sportive, ricreative culturali, di formazione professionale e di ricerca scientifica, tese all'elevazione morale, culturale e fisica di tutti cittadini ed in particolar modo dei suoi associati, ed intende porsi quale centro propulsore per il tempo libero in Italia ed all'Estero.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, ed i suoi aderenti prestano la loro opera a titolo completamente gratuito. L'associazione, al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, può partecipare a bandi di gara pubblici. L'Associazione ha facoltà, inoltre, di collegarsi, associarsi, partecipare, nelle forme più opportune, con altre associazioni ed Istituzioni Pubbliche e Private, nazionali ed internazionali la cui collaborazione sia ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative,

nonché intervenire in qualsiasi iniziativa concernente i problemi sociali, ambientali, culturali, sportivi e politici sia nel territorio nazionale che internazionale.

#### Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

L'Associazione svolge, principalmente, la propria attività nei seguenti campi:

a) Protezione Civile, costituita da gruppi di volontari, organizzati nell'ambito del coordinamento di protezione civile nazionale ed internazionale con particolare riferimento alle attività di:

- antincendio;
- sanità;
- rischio sismico;
- rischio industriale;
- rischio nucleare;
- catastrofi naturali;
- assistenza e ricostruzione;
- soccorso marino, subacqueo, alpino e speleologico;
- all'allevamento e addestramento cani da ricerca con istituzione di campi attrezzati per l'addestramento, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale per volontari della Protezione Civile in tutti i settori.

b) Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, boschivi, archeologici, paleontologici, idrogeologici e marini, attraverso anche l'organizzazione e la gestione di parchi, riserve e oasi di ripopolamento. Protezione delle faune e flora in pericolo di estinzione o minacciata da cause non naturali. In particolare l'Associazione si può dotare di:

unità per la protezione delle Piante e della Biodiversità Agro-forestale. Tali unità potranno essere dirette da Dottori in Scienza Forestali e Agro Forestali con la cooperazione di Geologi, Biologi, Chimici, Entomologi, Periti Agrari e da personale qualificato nell'espletamento delle attività Agro-Forestali e lavori Silvi-Colturali;

unità specializzati nelle Disinfestazioni, Derattizzazioni e Sanificazioni dei luoghi, Pubblici e Privati con particolare riferimento alla lotta contro gli infestanti sia Agro-Forestali che Urbani e alla diffusione di malattie trasmissibili all'uomo da insetti, ratti, ratti e virus utilizzando personale altamente qualificato attraverso specifici corsi di Formazione Professionale.

c) Volontariato sociale; assistenza agli anziani, malati, diversamente abili, emarginati, extracomunitari, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di centri attrezzati per l'accoglienza e l'assistenza aderendo eventualmente anche all'organizzazione mondiale della Croce Rossa.

d) Tutela degli animali con attività principali che consistono in:

- costituzione di reparti Veterinari con la realizzazione di ambulatori e servizio di autoambulanze per animali;
  - favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo -animale, uomo-ambiente, uomo- uomo;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi e enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale e ambientale;
- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste .

L'Associazione potrà, inoltre, operare anche nel settore della gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e

riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici, recupero e smaltimento animali morti.

e) Sport dilettantistico e ricreazionale, sport tradizionale, l'esercizio delle attività subacquee con particolare riferimento a corsi per sommozzatori in genere ed alle attività di fotografia e cinematografia e riprese televisive subacquee anche in acque interne; esercizio delle attività concernenti l'escursionismo in genere ed i corsi per la sopravvivenza in mare; montagna, foreste, deserti ed in genere territori di particolare difficoltà.

\* Attività di speleologia e alpinismo.

f) Cultura, ricerca culturale, la base storica e antropologica, etnica, ricerca ambientale oceanografica, biologica, idrogeologica, paleontologica, archeologica, marina e scientifica, in genere,

sociale e politica; spettacoli, attività teatrale e cinematografica, attività folcloristica, biblioteca e mostre, gestione di teatri, sale cinematografiche, stabilimenti di produzione, di sonorizzazione, di sviluppo e stampa, trasmissioni radiofoniche e televisive anche con proprie emittenti; noleggio cinematografico e video, editoria, pubblicazioni di giornali, riviste, bollettini, libri.

g) L'associazione a norma delle Leggi vigenti potrà comunque avviare attività produttive e/o commerciali solo a carattere marginale e le stesse attività saranno svolte dagli assistiti per scopi di riabilitazione, ed inserimento sociale, nonché dai volontari in tale loro qualità.

Le attività in questione non saranno organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece occasionali e non concorrenziali sul mercato. Le attività in questione saranno comunque esercitate in conformità alle Leggi e Decreti vigenti riguardanti le organizzazioni di volontariato.

h) L'Associazione potrà inoltre avviare e promuovere attività di formazione ed assistenza, corsi di addestramento e qualificazione inerenti gli scopi sociali e alle attività di volontariato.

i) l'associazione potrà avvalersi di competenze e professionalità, anche accademiche, da attivare su particolari tematiche e materie di interesse dell'ente committente quali a titolo di esempio e non esaustivo competenze in materie ambientali, competenze nella sicurezza sociale, tutela del territorio, attività di prevenzione incendi e servizi sanitari, inquinamenti in genere;

j) l'Associazione può avvalersi di Direttori Tecnici Operativi in ambito alle attività inerenti lo scopo dell'associazione conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 12/4/2006 e seguenti.

l) L'Associazione inoltre potrà svolgere tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni del codice della strada.

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.6 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo su moduli dallo stesso predisposti, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti

gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, nemmeno a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo



ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli non può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dall'art. 17 comma 4 della Riforma del Terzo Settore.

##### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

##### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata o a mano o, in caso di assenso espresso dallo stesso, via email, sms o altre applicazioni di comunicazione, anche per smartphone, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione potrà essere esposto in bacheca, per ulteriore informazione, presso la sede sociale. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel

